



ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI DISABILI
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - VIA MANZONI, 7

Sant'Angelo Lodigiano 20/11/2000

RACCOMANDA A MANO

Spett.le
UFFICIO DELLE ENTRATE
di LODI
VIA POLENGHI
LODI

Oggetto: Modifica dello Statuto Art. 12

Con la presente si porta a conoscenza che in data 6/5/2000 all'assemblea annuale sei soci e' stato deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci, ai sensi dell'Art 11 del presente Statuto è stata approvata la modifica dell'Art. 12

Attuale Art. 12.- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Tutte le prestazioni fornite dai soci e/o collaboratori sono a titolo gratuito.

Art. 12.- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Tutte le prestazioni fornite dai soci e/o collaboratori sono a titolo gratuito.

Per quanto sopra in allegato Vi rimettiamo le norme statutarie in vigore dal 6/5/2000.

A Vs/disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di Vs/riscontro porgiamo distinti saluti.

UFFICIO DELLE ENTRATE - LODI
REGISTRATO IL 7-12-2000 al N. 8018 Serie
Con E. 257.000 (Duecentocinquantesette mila) - versate:
all'ESATRI SGA di
alla Banca Popolare di Lodi del 7-12-2000
giusta quietanza cumulativa N. 1111 ARBA
L. INEGUALE



Associazione genitori e amici dei disabili



Statuto

Art. 1 - E' costituita L'ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI DISABILI" con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO) di seguito detta Organizzazione. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

Art. 2 - L'Organizzazione non ha finalità di lucro, essa ha durata illimitata e si propone:

- a) di promuovere incontri con tutte le famiglie e le persone interessate per un confronto ed Una verifica dei problemi emergenti.
- b) di sensibilizzare i politici, l'ambiente scolastico e sociale ed il mondo del lavoro nel territorio in cui opera, al fine di favorire il corretto inserimento del Disabile nella scuola, nel mondo del lavoro e nella vita sociale, evitando ogni tipo di emarginazione.
- c) di promuovere l'attuazione dei servizi previsti dalle Leggi vigenti e sollecitarne la corretta gestione, tenendo contatti con le Amministrazioni dei Comuni, con le USSL, con le scuole, con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti.

Art. 3 - L'Organizzazione tramite i suoi iscritti, può aderire all'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie e Fanciulli ed Adulti Subnormali).

Art. 4 - Possono aderire all'Organizzazione con la semplice iscrizione i genitori o altri parenti di Disabili. Inoltre possono far parte tutte le persone interessate al raggiungimento degli scopi Sociali.

Art. 5 - Organi dell'Organizzazione sono:

- L'Assemblea degli aderenti (di seguito chiamati Soci)
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 6 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da sette membri e si riunisce per deliberare sui programmi e sull'attività dell'Organizzazione, sul bilancio annuale e su ogni proposta presentata dal Consiglio direttivo e dai singoli Soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci con motivazione scritta inviata al Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente (che deve essere Genitore o familiare di Disabile), un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e tutte le attività relative agli scopi dell'Organizzazione. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 8 - Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. n° 12

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Redige il bilancio e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 9 - Le domande di adesione all'Organizzazione vanno approvate dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde:

- Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- Per morte;
- Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.



Art. 10 - L'organizzazione si finanzia con le quote sociali e con eventuali elargizioni.

Art. 11- Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Le proposte di modifica vanno comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; lo stesso provvederà a portarle a conoscenza dei soci.

Art. 12- Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 13- La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo.

Essa è annuale e non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea.

Art. 14 - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Organizzazione, le eventuali attività dopo la liquidazione saranno devolute ad Organizzazioni similari operanti in analogo settore.

Art. 15 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 10.03.1984

Modificato dall'Assemblea del 27.04.1985

Modificato dall'Assemblea del 19.06.1994

Modificato dall'Assemblea del 06.05.2000

Sant'Angelo Lodigiano (LO)

